

Modello di Accordo Istituto/Studente clausole minime obbligatorie

L'Accordo deve essere firmato prima dallo studente e successivamente dal Rappresentante Legale dell'Istituto; in alternativa può essere stipulato contestualmente alla presenza di entrambi i contraenti.

ACCORDO PER LA MOBILITÀ ERASMUS AI FINI DI STUDIO nell'ambito del Lifelong Learning Programme

ACCORDO N. 2010-1-IT2-ERA02-14595
(da citare in **tutta** la corrispondenza)

[nome ufficiale per esteso dell'Istituto di appartenenza]
[indirizzo ufficiale per esteso]

in seguito denominato "**I'Istituto**", rappresentato da:
[nome, cognome, funzione del rappresentante legale]

da una parte, e

[Sig./Sig.ra nome e cognome]
[CODICE FISCALE]
[indirizzo per esteso]
[indirizzo di posta elettronica]

in seguito denominato "**il Beneficiario**",

dall'altra,

HANNO CONCORDATO

Le Condizioni e gli Allegati seguenti:

- Allegato I** **Learning Agreement concordato tra l'istituto di appartenenza, l'Istituto ospitante e lo studente**
- Allegato II** **Criteri di ammissibilità a contributo delle iniziative di mobilità ai fini di studio per studenti ERASMUS (a cura dell'Istituto Beneficiario sulla base dell'Handbook - Allegato VI - per gli Istituti di Istruzione Superiore)**
- Allegato III** **Modello per la relazione finale**
- Allegato IV** **Carta dello Studente ERASMUS**

che formano parte integrante di questo Accordo ("**I'Accordo**").

CONDIZIONI SPECIALI

ARTICOLO 1 – SCOPO DEL CONTRIBUTO

- 1.1. L'Istituto erogherà contributi finanziari comunitari al Beneficiario per intraprendere una mobilità ERASMUS ai fini di studio nell'ambito del Lifelong Learning Programme.
- 1.2. Il Beneficiario accetta il contributo e si impegna a portare a termine la mobilità come descritto nell'Allegato I, sotto la propria responsabilità. **Con la sottoscrizione dell'Accordo il Beneficiario dichiara di non aver mai usufruito in precedenza, anche presso un altro Istituto di Istruzione Superiore - con o senza il contributo comunitario - dello status di studente ERASMUS per una mobilità ai fini di studio.**
- 1.3. Il Beneficiario dichiara con la presente di aver appreso e accettato i termini e le condizioni del presente Accordo. Qualsiasi Emendamento o integrazione all'Accordo dovrà essere fatto per iscritto.

ARTICOLO 2 – DURATA

- 2.1 L'Accordo entrerà in vigore al momento della firma di entrambe le parti.
- 2.2 La mobilità inizierà il _____ e si concluderà il _____, per un totale di _____ mesi

presso:

Denominazione dell'istituto ospitante: _____

Codice ERASMUS: _____

Paese: _____

Attività di durata inferiore a tre mesi, non corrispondenti ad un trimestre accademico, non sono ammissibili. Le attività ammissibili a contributo possono essere svolte nel periodo **1 giugno 2010 – 30 settembre 2011.**

ARTICOLO 3 – FINANZIAMENTO DELLA MOBILITA'

- 3.1 Il contributo comunitario massimo per il co-finanziamento della mobilità è pari a Euro _____. L'ammontare finale del contributo sarà determinato moltiplicando l'effettiva durata ammissibile della mobilità espressa in mesi per il valore di una rata mensile di **Euro 230.**

oppure:

Il beneficiario non percepirà una borsa ma beneficerà di tutti i vantaggi correlati allo status ERASMUS.

- 3.2 Il Beneficiario deve fornire prova delle effettive date di inizio e di fine della mobilità (certificato dell'istituto ospitante con le date di inizio e fine della mobilità e il nominativo dello studente).

ARTICOLO 4 – MODALITA' DI PAGAMENTO E PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE FINALE

- 4.1 Entro 45 giorni dall'entrata in vigore dell'Accordo, il Beneficiario riceverà un pre-finanziamento di Euro [...], rappresentante [indicare una percentuale compresa tra l'80% e il 100%] dell'ammontare massimo del contributo.
- 4.2 Al massimo entro 30 giorni dal termine della mobilità il Beneficiario presenterà:
 - la **relazione finale** firmata (cfr. Allegato III);
 - l'**attestato** rilasciato dall'Istituto ospitante al termine del periodo di studio all'estero, debitamente firmato, che certifichi sia le date di effettivo svolgimento del periodo di studio svolto all'estero sia l'effettivo svolgimento del programma convenuto;
 - una nota con i risultati conseguiti (**Transcript of Records**).

- La documentazione sarà considerata come la richiesta del Beneficiario per il pagamento dell'eventuale saldo del contributo qualora l'importo dell'anticipo sia inferiore all'importo indicato all'Articolo 3.1. L'Istituto avrà 45 giorni di tempo dall'approvazione della documentazione finale per effettuare il pagamento del saldo.

- **ARTICOLO 5 – PAGAMENTI**

- I pagamenti saranno fatti secondo le seguenti modalità (pagamento su conto corrente bancario o tramite bancoposta o per cassa presso la banca cassiera dell'Istituto):

_____ .

- **ARTICOLO 6 – RICONOSCIMENTO ACCADEMICO**

- L'Istituto concorda con il Beneficiario un programma di studio chiaramente definito **prima** che lo studente si rechi all'estero (**Learning Agreement**). Il Beneficiario deve essere informato per iscritto in merito al contenuto del programma. Al termine del periodo di studio all'estero, l'Istituto ospitante deve rilasciare al Beneficiario sia l'**attestato di partecipazione che il Transcript of Records** (articolo 4.2).
- L'Istituto garantirà al Beneficiario il riconoscimento accademico completo degli studi effettuati presso l'Istituto ospitante come parte integrante del proprio corso di studi.
- Il riconoscimento potrà essere rifiutato solo se il Beneficiario non avrà raggiunto il livello di profitto richiesto dall'Istituto ospitante o non avrà soddisfatto le condizioni imposte dagli Istituti partecipanti.
- Il mancato raggiungimento da parte del Beneficiario del proprio programma di studio all'estero potrà giustificare una richiesta di rimborso parziale o totale della borsa individuale. La clausola non si applicherà nei confronti del Beneficiario che si sia trovato nell'impossibilità di completare il proprio programma di studio all'estero per causa di forza maggiore o circostanze attenuanti attestate dal coordinatore ERASMUS e riconosciute per iscritto dall'AN.

- **ARTICOLO 7 – ESCLUSIONE DI FINANZIAMENTI EROGATI DA ALTRE FONTI**

- Il Beneficiario garantirà che voci identiche di spesa siano finanziate da un'unica fonte cosicché le borse di mobilità non servano a far fronte a voci identiche di spesa già coperte da altri programmi/azioni finanziati dalla Commissione Europea quali, ad esempio, LEONARDO DA VINCI, il VII Programma Quadro di RST o ERASMUS Mundus).

- **ARTICOLO 8 – MODIFICHE AL PRESENTE ACCORDO**

- Eventuali modifiche al presente Accordo o agli Allegati dovranno essere stipulate **per iscritto** nella forma di Emendamento bilaterale. Le parti non sono vincolate da accordi verbali.

- **ARTICOLO 9 – LEGGE APPLICABILE E TRIBUNALE COMPETENTE**

- La Borsa è disciplinata dai termini del presente contratto, dalle regole comunitarie applicabili e, in modo sussidiario, dalla legge italiana in merito ai contributi. Il Beneficiario, davanti al Tribunale competente nel rispetto della legge nazionale applicabile, può intraprendere azioni giudiziarie riguardanti decisioni prese dall'Istituto sull'applicazione delle disposizioni del contratto e sulle modalità di esecuzione.

CONDIZIONI GENERALI

Articolo 1: Responsabilità

Ciascuna delle parti contraenti esonererà l'altra da ogni responsabilità civile per danni da questa o dal suo staff subiti in seguito all'attuazione di questo Accordo, a condizione che tali danni non siano il risultato di gravi e deliberati comportamenti scorretti da parte dell'altro contraente o del suo staff.

L'Agenzia Nazionale italiana, la Commissione Europea o il loro staff non sono responsabili nel caso di reclami su quanto previsto dall'Accordo, in relazione a danni causati durante la mobilità. Di conseguenza, l'Agenzia Nazionale italiana o la Commissione Europea non possono soddisfare alcuna richiesta di indennizzo o di rimborso per reclamo.

Articolo 2: Risoluzione del contratto

Nel caso in cui il Beneficiario non sia in grado di adempiere gli obblighi previsti dall'Accordo, (senza considerare le conseguenze previste dalla legge applicabile), l'Istituto è legalmente autorizzato a risolvere o ad annullare l'Accordo senza ulteriori formalità legali, nel caso il Beneficiario non intraprenda alcuna azione entro un mese dalla ricezione della notifica per raccomandata.

Se il Beneficiario risolve l'Accordo prima dello scadere dei termini o se non adempie gli obblighi previsti dall'Accordo, dovrà restituire l'importo del contributo già erogato.

In caso di risoluzione dell'Accordo da parte del Beneficiario per cause di forza maggiore, (ad esempio una causa imprevedibile o un evento non controllabile dal Beneficiario e non attribuibile a suo errore o negligenza), questi potrà ricevere l'importo del contributo corrispondente all'effettiva durata della mobilità.

Le somme non utilizzate dovranno essere restituite.

Articolo 3: Tutela dei dati

Tutti i dati personali contenuti nell'Accordo devono essere disciplinati secondo il Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio d'Europa per la tutela dei singoli e della legislazione nazionale (DLGS n° 196/2003), nel rispetto del trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, e della libera circolazione degli stessi. I dati personali devono essere trattati esclusivamente per dare esecuzione all'Accordo da parte dell'Istituto di appartenenza, dall'Agenzia Nazionale e dalla Commissione Europea, senza pregiudicare la possibilità di poterli trasmettere a organismi responsabili di controllo e revisione contabile secondo la normativa comunitaria (Corte dei Conti o Ufficio Europeo Antifrode - OLAF).

Il Beneficiario può, su richiesta scritta, accedere ai propri dati personali e apportare correzioni alle informazioni inesatte o incomplete. E' invitato a presentare qualsiasi quesito riguardante il trattamento dei propri dati personali all'Istituto di appartenenza e/o all'Agenzia Nazionale. Il partecipante può presentare ricorso al Garante per la protezione dei dati personali, con riferimento alle modalità d'uso dei propri dati personali da parte dell'Istituto di appartenenza e/o dell'Agenzia Nazionale; può inoltre presentare ricorso al Garante Europeo per la Tutela dei Dati, in riferimento alle modalità d'uso di tali dati da parte della Commissione Europea.

Articolo 4: Controlli e Revisioni contabili

Le parti dell'Accordo si impegnano a fornire ogni tipo di informazione richiesta dalla Commissione Europea, dall'Agenzia Nazionale italiana o da qualunque altro Organismo autorizzato dalla Commissione Europea o dall'Agenzia Nazionale italiana per verificare che la mobilità e le condizioni dell'Accordo siano stati correttamente attuati.

Redatto in duplice copia, in italiano

Per il Beneficiario

nome/cognome/

Firma

Luogo e data

Per l'Istituto

nome/cognome/funzione

Firma

Luogo e data
